

Legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 (BUR n. 67/1999)

REALIZZAZIONE DI UN AUTODROMO NELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una struttura su pista specificamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.

Art. 2 - Studio di fattibilità.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a procedere ad uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri.

2. Al fine di verificare la disponibilità delle amministrazioni comunali interessate alla ubicazione dell'autodromo, la Giunta regionale attua idonea azione di informazione, prevedendo un termine non inferiore a due mesi per la formulazione di proposte.

3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la possibilità di collegare in modo funzionale l'autodromo con apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi, nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel campo della sicurezza stradale.

Art. 3 - Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.

1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, la costituzione di un consorzio o società ordinaria fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale.

2. La Regione Veneto partecipa, per il tramite della Veneto sviluppo spa, alla iniziativa di cui al comma 1 con una quota pari al dieci per cento del costo complessivo dell'opera, quota che in nessun caso potrà eccedere la somma di lire 3 miliardi.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

quantificabili in lire 3 miliardi per l'anno 1999 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 9 del bilancio di previsione 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 73094 denominato "Promozione e partecipazione della Regione Veneto alla realizzazione dell'autodromo regionale" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità.	1
Art. 2 - Studio di fattibilità.	1
Art. 3 - Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.	1
Art. 4 - Norma finanziaria.	1